

Marco Cavina

Pena di morte e percezioni della morte. Quando la pena non è pena

*Death penalty and perceptions of death.
When the penalty is not penalty*

It is not possible to assess the meaning and the impact of the death penalty outside of historical and cultural contexts in which it is applied. An approach, that is also thanatological, seems necessary. In many cases (in ancient, medieval, modern and contemporary history) societies and cultures have been based on taxonomies of values, in which death is not only the worst of evils, but on the contrary is an aspiration. Suicide by proxy, widespread between the 17th and 19th centuries especially in Central and Northern Europe, is a revealing example.

KEYWORDS: history of suicide, thanatology, history of criminal law.

«Arrio Antonino in Asia aveva scatenato una caccia senza tregua contro i Cristiani, allora tutti i Cristiani di quella regione si radunarono e si presentarono in gruppo davanti al suo tribunale [per avere la morte]. Egli ne fece giustiziare alcuni pochi, sfottendo gli altri: «Voi altri, se volete morire, andate ad impiccarvi o buttatevi in qualche burrone¹».

Il caso riportato da Tertulliano si colloca nella cultura cristiana anteriore al riconoscimento di Costantino, in una cultura “di lotta” e col culto del martirio, come avviene spesso in questi casi. Questo episodio di martirio volontario/suicidio indiretto, scelto fra i tanti possibili, lo riprendiamo qui in chiave meramente introduttiva ed esemplare intorno alla necessità di rapportare la pena di morte alla sua tanatologia soggiacente, cioè alla percezione della morte nelle sue coordinate spazio-temporali². Non a caso la

¹ TERTULLIANO, *A Scapula*, cur. P.A. GRAMAGLIA, Roma, 1980, [V.1] p. 209]. Vedi anche, per la bibliografia recente sul punto, R. Cacitti, *Furiosa Turba. I fondamenti religiosi dell'eversione sociale, della dissidenza politica e della contestazione ecclesiale dei Circoncellioni d'Africa*, Milano, 2006; B.D. Shaw, *Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cambridge, 2011. Ancora fondamentale sul tema A. BAYET, *Le suicide et la morale*, Paris, 1922.

² In apertura, per l'approfondimento di più di una fonte qui citata, mi permetto di rinviare una volta per tutte a un mio libro (M. CAVINA, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna, 2015).

più autorevole condanna cristiana del suicidio sarà operata da Agostino soltanto alla fine del IV secolo, e proprio per porre freno a popolosi movimenti eterodossi (soprattutto donatisti fra cui, in particolare, i cosiddetti *circumcelliones*), che aspiravano alla morte per la fede, praticando il martirio volontario, ma potremmo ricordare – per limitarci ad alcuni esempi eclatanti – l’endura catara³, alcuni movimenti islamici sino ad una più complessa problematica ascrivibile al buddismo e all’esperienza giapponese. Se la “buona morte” è concetto estremamente relativo – storicamente, culturalmente, eticamente –, è estremamente variabile insieme ad esso anche l’impatto e il significato della morte come pena, collocandosi – nell’Antichità come oggi – (e l’osservazione è quasi banale) nel coacervo delle culture materiali e nei valori condivisi, oltre che nel diritto dotto e nella valenza normante delle religioni. La tassonomia dei valori di una società o di un gruppo conferisce alla morte – e quindi alla pena di morte – significati estremamente diversi.

Non è certo mia intenzione affrontare qui un tema di tale portata⁴. Il mio scopo è soltanto quello di illuminare tale problematica sulla base di alcune fenomenologie in cui mi sono imbattuto nel corso dei miei studi.

Secondo la più radicata tradizione storico-giuridica, la pena di morte è considerata pena applicata per eccellenza dalla giustizia di apparato, quasi rappresentandone una icona. L’esperienza storica ce ne fornisce, però, una immagine ben più complessa e sfaccettata. Pensiamo al “linciaggio” da parte della comunità, che manifesta la propria coesione nella soppressione del condannato. Pensiamo a molte società patriarcali tradizionali, dove il maschio capofamiglia – nei casi comunitariamente condivisi – è giudice e carnefice nei confronti di chi da lui dipende, siano essi servi, figli o moglie (soprattutto se adultera).

Né dobbiamo passare sotto silenzio come gran parte delle società tradizionali imperniano la soluzione dei conflitti sul diritto della vendetta formalizzata secondo le consuetudini locali, dove le parti del boia sono svolte da parenti e ‘confratelli’. Soltanto una vecchia e attardata storiografia considera i sistemi vendicatorii di soluzione dei conflitti come una sorta di pre-diritto, sotto le forche caudine dell’attualismo eurocentrico.

³ Per un primo approccio cfr. *L’eresia catara. Appendice: “Disputationes nonnullae adversos haereticos”*, cur. D. BAZZOCCHI, Bologna, 1920; M. LAMBERT, *I catari*, Casale Monferrato, 2001. Ma si vedano soprattutto i saggi di R. MANSELLI, *L’eresia del male*, Napoli, 1963; ID., *Un’abiura del XII secolo e l’eresia catara*, in ID., *Il secolo XII: religione popolare ed eresia*, Napoli, 1983, pp. 209-226; ID., *Dolore e morte nell’esperienza religiosa catara*, ivi, pp. 261-276.

⁴ Si veda soprattutto A.M. DI NOLA, *La nera signora. Antropologia della morte e del lutto*, Roma, 2001. Sulla storia della morte appare oggi superato e scarsamente condivisibile quanto a fonti e metodo il classico PH. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri*, trad. it., Milano, 1978. Per un imponente sguardo d’insieme segnaliamo, invece, il volume miscelaneo *Storia della definizione di morte*, cur. F.P. DE CEGLIA, Milano, 2014.

Nè dobbiamo passare sotto silenzio che nella storia europea almeno uno dei tre ordini fondamentali della società, quello dei *bellatores* e della nobiltà di spada⁵, secondo la tassonomia valoriale di ceto non considerò mai la morte l'evento più drammatico: il problema era quello della perdita dell'onore.

In queste pagine intendo, però, riprendere una casistica su cui ho già avuto modo di soffermarmi, interpretandola come una forma di “atteggiamento eutanasi”. Qui, invece, vorrei svolgerne alcune osservazioni sotto il profilo del significato della pena, per la sua esemplare eccentricità, ma – al contempo – per la sua esemplarità. Mi riferisco all'omicidio suicidiario.

Per comodità prendiamo le mosse dal *Rituale Romanum* di Paolo V e dalle litanie incentrate sulla salvezza dell'anima⁶. Fra di esse, emerge la celebre invocazione: *A subitanea et improvvisa morte libera nos, Domine*⁷. E questo perchè secondo la religione ufficiale la “morte in grazia di Dio” è il massimo bene che il cristiano possa conseguire in questo mondo, un bene difficile da ottenere, in quanto la morte è certa, ma incerta ne è la data⁸. Il vero orrore non è tanto la morte, quanto la sua imprevedibilità. La morte improvvisa rende impossibile accostarsi ai sacramenti e pentirsi dei propri peccati, conducendo alla dannazione eterna⁹. L'uomo retto e pio incorre in una debolezza e muore in quel momento, segnato dal peccato mortale; il “ladrone” si pente della sua vita efferata in punto di morte e se ne va con il Cristo in paradiso. Era, questo, un problema davvero grave in una società ancora fortemente coesa sui valori religiosi. Ed ecco diffondersi preghiere a taluni Santi, che garantivano dalla morte repentina. Ed ecco, soprattutto, l'enorme diffusione di una trattatistica *De arte moriendi / De arte bene moriendi*, oggetto di una vasta storiografia, fra cui risalta il noto saggio del Tenenti¹⁰. Proprio nel contesto della massiccia veicolazione di questo messaggio religioso nei libri e dai pulpiti, germina nella società una particolare forma di omicidio suicidiario. Nel suo diffusissimo saggio *De arte moriendi*, il celebre Francesco Bellarmino consigliava – rivolgendosi in particolare alle varie confraternite di “confortatori” – di convincere al pentimento e ai sacramenti i condannati a morte nei giorni precedenti l'esecuzione, argomentando che morire sul patibolo era fra le sorti più felici che potesse capitare al cristiano. In essa poteva essere aggirato il gravissimo problema dell'imprevedibilità della morte e della dannazione eterna per l'impossibilità di redimersi¹¹.

⁵ Cfr. M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005.

⁶ *Rituale Romanum Pauli V. P.M. iussu editum*, Romae, 1617, pp. 118, 121-122.

⁷ Ivi, (*Litaniae*) p. 92.

⁸ Da ultimo cfr. M.P. DONATO, *Morti improvvise. Medicina e religione nel Settecento*, Roma, 2010.

⁹ Ad esempio si veda V.M. DE NOBILI, *Ragionamenti cristiani sopra la morte repentina, ed improvvisa. Con un ragguaglio della pia Congregazione della Improvvisa Morte*, Venezia, 1756.

¹⁰ A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*, Torino, 1989.

¹¹ R. BELLARMINO, *De arte bene moriendi libri duo*, Coloniae Agrippinae, 1634.

Parole consolatorie, quelle del Bellarmino. Purtroppo l'etereogenesi dei fini produsse una singolare forma di omicidio suicidiario, per cui si praticava un omicidio (o altro reato punito con pena capitale, come una presunta zooerastia), di cui poi ci si autodenunciava, proprio al fine di essere condannati a morte, redimendosi col pentimento, e conseguendo così il sacramento elargito dai confortatori e dai chierici¹², la cui presenza era quasi ovunque obbligatoria in occasione delle esecuzioni capitali. Si tratta di un reato tutt'altro che raro, soprattutto nell'Europa centrale e settentrionale, dove la storiografia se ne è occupata con una certa intensità dalla fine del secolo scorso. Possiamo ricordare – senza pretese di esaustività – gli studi di Arne Jansson per Stoccolma¹³, di Vera Lind per lo Schleswig Holstein¹⁴, di Jürgen Martschukat per Amburgo¹⁵, di Tyje Krog per la Danimarca¹⁶, di Craig Koslofsky e Dana Rabin per la Gran Bretagna¹⁷, fino a Kathy Stuart, che ha studiato con lodevole accortezza 116 casi avvenuti nel Sacro Romano Impero fra il 1612 e il 1839¹⁸. Occorre rilevare che non è così netta una influenza del protestantesimo. Si è ipotizzata la netta prevalenza in area evangelica anche per un fatto contingente di ricerca storica: la maggiore ricchezza di fonti specifiche – i *consilia* medico-legali – e la più precoce medicalizzazione, senza mai dimenticare che si tratta di una tipologia di reato individuabile con estrema difficoltà per evidenti motivi.

Il nome di questo singolare crimine, tutto proiettato a conseguire la morte sul patibolo, varia fra gli storici e anche fra i giuristi e i legislatori che, soprattutto fra XVII e XVIII secolo, se ne occuparono: *Selbstmord durch Tödtung anderer, mittelbarer Selbstmord, Suicide by proxy*, ma non solo. Abbiamo adottato quello di omicidio suicidiario, di cui sotto il profilo criminologico è interessante notare un profilo – non assoluto – di genere. I trattatisti tendono a definirlo come reato di donne o, comunque, di soggetti con scarsa scolarizzazione, con una qualche parentela antropologica con l'infanticidio, reato tipicamente femminile. Certo è che nella maggioranza dei casi l'omicidio aveva solitamente come vittima un bambino. Dagli

¹² Cfr. *Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, cur. A. PROSPERI, Pisa, 2007.

¹³ A. JANSSON, *From Sword to Sorrow. Homicide and Suicide in Early Modern Stockholm*, Stockholm, 1998; ID., *Suicidal Murders in Stockholm*, in *From Sin to Insanity: Suicide in Early Modern Europe*, ed. J.R. WATT, Ithaca, 2004.

¹⁴ V. LIND, *Selbstmord in der Frühen Neuzeit. Diskurs, Lebenswelt un kultureller Wandel*, Göttingen, 1999.

¹⁵ J. MARTSCHUKAT, *Inszeniertes Töten. Eine Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert*, Cologne, 2000.

¹⁶ T. KROGH, *Henrettelsens Fascination. Om Selvmordsmord og Statsreligiositet 1700-Tallet*, in «Jyske Historiker», CV (2004), 19-34.

¹⁷ C. KOSLOFSKY - D. RABIN, *The Limits of the State: Suicide, Assassination, and Execution in Early Modern Europe*, in *Selbsttötung als kulturelle Praxis. Ansätze eines interkulturellenhistorischen Vergleichs*, A. BAHR, H. MEDICK (ed.), Cologne, 2005, pp. 45-63.

¹⁸ K. STUART, *Suicide by Proxy. The Unintended Consequences of Public Executions in Eighteenth-Century Germany*, in «Central European History», XLI (2008), pp. 413-445.

interrogatori emerge che la giustificazione era nel fatto che il bambino era puro e destinato al paradiso, e l'omicida-suicida non intendeva dannare nessuno all'inferno: non era, quindi, un reato impulsivo, ma razionale e ampiamente premeditato e preparato. In verità, ricorrono anche presunti casi totalmente inventati, e fondati unicamente sulla confessione, che venivano talvolta scoperti dai giudici, insospettiti da omicidi senza *corpus delicti* ovvero da inopinate confessioni di zoerastia o di incendio.

Certo è che l'omicidio suicidiario approda – nella seconda metà del '700 – anche nelle riviste di giurisprudenza, delle quali non abbiamo compiuto un censimento completo, ma di cui possiamo quantomeno segnalare i saggi contenuti negli *Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten* [1788-1809]¹⁹. In pieno XIX secolo, ormai rubricato nel quadro delle psicosi/monomanie, si ritrova ancora nello studio del 1868 sulle facoltà intellettuali e morali nei criminali di Prosper Despine²⁰, e così in Cesare Lombroso²¹. Qualche assonanza “laica” si può oggi rintracciare nel *suicide by cop* dei testi di criminologia.

Quanto ai legislatori e alla reazione della giustizia di apparato, in una prima fase che copre la prima metà del '700 e oltre, la pena – sul filo della *Constitutio Carolina* – appare stabilmente la pena di morte esacerbata, in una legge di Norimberga [1702], in un editto austriaco [1706], in un editto dello Schleswig Holstein [1767]. Successivamente, anche sulla scia delle riflessioni dottrinali, che evidenziarono il paradosso di punire con la morte chi aspira alla morte, l'*Allgemeines Landrecht* prussiano del 1794 prevede un carcere a vita estremamente rigoroso, intervallato da pene fisiche e vilipendiose:

«§831. Ist aber ausgemittelt, dass jemand, bey sonst ungestörtem Gebrauche seines Verstandes, aus Schwärmerey, oder sonst in der Absicht, hingerichtet zu werden, einen Tods Schlag begangen hat: so soll derselbe zwar seinen Endzweck nicht erreichen. §832. Er soll aber lebenslang im engsten Gefängnisse unter besonderer Aufsicht bewahrt, und zu gewissen bestimmten Zeiten öffentlich gezüchtigt werden».

¹⁹ Si vedano, ad esempio, ANONIMO, *Maria Dorothea Bulsinn, eine unglückliche Versmacherinn*, in *Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preußischen Staaten*, 1788, pp. 170-196; E.F. KLEIN, *Selbstmord durch Tödtung anderer; dargestellt in der Untersuchungssache wider die Anne Rosine Dunkel*, in *Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preußischen Staaten*, 1796, pp. 220-248.

²⁰ P. DESPINE, *Psychologie naturelle. Étude sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normal et dans leurs manifestations anormales chez les aliénés e chez les criminels*, II, Paris, 1868.

²¹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, quinta ediz., I-III, Torino, 1896. Si veda anche H. VON WEBER, *Selbstmord als Mordmotiv*, in *Monatsschrift für Kriminalbiologie und Strafrechtsreform*, XXVIII (1937), pp. 161-181.

I giuristi dotti affrontarono l'omicidio suicidiario, prendendo le mosse dalla *Constitutio Carolina*, e dibattendo se si trattava di omicidio qualificato (*homicidium proditorium per insidias*), e quindi se dovesse applicarsi la pena della ruota e non la mera decapitazione, secondo il §137. Di questa idea era sicuramente Augustin von Leyser, professore a Halle e alto magistrato della prima metà del '700, che nelle sue *Meditationes ad Pandectas*, ne attestava l'altissima diffusione – «Accidit nempe fere quotidie [...]»²² – e scriveva che, nelle vesti sia di giudice che di giurista, quando venne richiesto di parere, ritenne sempre che dovesse applicarsi la ruota, cioè la pena di morte esacerbata, contro l'opinione di molti colleghi, i quali gli obiettavano che l'omicidio per insidie doveva intendersi più restrittivamente:

«Verum mea aetate plures vicies contigit, ipseque aliquoties de puniendo huiusmodi insidioso homicidio in collegiis iuridicis., quibus adsedi, deliberavi. Atque ego quidem, suffragium meum rogatus, idem semper, quod Tiberius apud Tacitum Annali 1 cap. 72 Pompeio Marco, *exercendas leges esse*, ac nefarium insidiatorem rota contundi oportere, dixi. Intercesserunt collegae, ac mihi, indubia legum verba urgenti, interpretamenta et traditiones patrum, ista verba ad obsessiones viarum, prodiones et latrocinia restringentium, opposuerunt²³».

Di diversa opinione era Johann Paul Kress nella *Commentatio succincta in Constitutionem Criminalem Caroli V Imperatoris* (1736), rilevando nell'elemento soggettivo la carenza di quell'efferato interesse o di quella crudeltà, che identificavano l'omicidio qualificato rispetto a quello semplice²⁴. Ed anche il più celebre Johann Samuel Friedrich von Böhmer nelle sue *Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam* (1770) escludeva che si potesse trattare di omicidio qualificato, in quanto l'omicidio suicidiario era compiuto *in desperatione*, e quindi con una qualche *impotentia animi* e un minor livello di imputabilità, passibile di mera *poena gladii*²⁵. Più in generale, Karl Ferdinand Hommel – nelle note alla sua traduzione tedesca

²² AU. VON LEYSER, *Meditationes ad Pandectas*, IX, Franckenthalii, 1778, p. 587.

²³ Ivi p. 588.

²⁴ J.P. KRESS, *Commentatio succincta in Constitutionem criminalem Caroli V. Imperatoris*, Hanoverae, 1730, p. 395.

²⁵ J.S.F. VON BÖHMER, *Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam*, Halae Magdeburgicae, 1774, pp. 692-693: «Placuit nonnullos, etiam eos huc referre, qui vitae pertaes, ex mera desperatione proxime occurrentem opprimunt, ideo, quod nemo ab his cavere possit. Fateor, insidias et animum directum semper in hos cadere, sed impotentia animi, quam desperatio producit, suadet, ut multum imputationi et spontaneitati detrahatur, et dandum aliquid sit erumpenti fortiori inclinationi, quae, etsi in se vitiosa sit, tantae efficaciae tamen est, ut quasi invitum trahat, ac propellat ad exitium; contra, alia ratio sit eorum, qui cum plena voluntatis libertate in scelus hoc ruunt, et sic ex nulla parte speciem excusationis allegare possunt. Unde illi quidem non immerito gladii poenam; hi vero curifragium subeunt».

di *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, ma soprattutto nella sua opera più importante, *Rhapsodia quaestionum in foro quotidie obvenientium* (1765-1766) – rifletteva sull’omicidio suicidiario quale pericolosissima figura di suicidio indiretto / *autochiria mediata*, «De autochiris indirectis, ut ipsi beate pereant, aliorum liberos trucidant, atque se deinde ultro deferunt»²⁶. A monte di tutto era – secondo lo Hommel – la perniciosissima propaganda clericale, per cui le ambasce di animi semplici andavano a coniugarsi con un malaccorto messaggio religioso:

«Sane mirum clericos magis excandescere contra eos, qui semet ipsos interficiunt, quam contra eos, qui alienum infantem eumque innoxium proditorie interficiunt, eo consilio, ut sic ipsi per sententiam pereant, quod multo intolerabilius quam si sibi ipsis brevi manu mortem conscivissent. Autochiriam hanc mediatam dicere soleo. Nempe clericorum clamores et tonitrus contra propicidas potissimum effecere, ut per ambages duae caedes perpetrentur, una innoxii infantis, altera caedentis infantem et se ipsum deferentis²⁷».

Rispetto a queste consolidate filiere dottrinali, la prospettiva muta polemicamente e radicalmente in un saggio di Johann Melchior Gottlieb Besecke (1746-1802) giurista e filosofo tedesco, professore all’Università di Halle. Nel 1791, il Besecke pubblicò *De homicidio ex vitae taedio ad appetendam mortem commisso non mortis poena sed perpetuis carceribus puniendo*²⁸. Il titolo chiarisce già con estrema nettezza il senso dell’opera. La pena deve essere calibrata sui costumi, l’indole, i pregiudizi dei destinatari. Nel caso di specie, l’*homicidium ad mortem appetendam ex vitae taedio commissum* è commesso *ob superstitiosam religionem*, e della concreta morfologia di quella superstizione occorre tener conto. Pur dichiarandosi nient’affatto contrario alla pena di morte in generale, egli ne sottolinea l’evidente inidoneità per la repressione dell’omicidio suicidiario, tanto sotto il profilo della prevenzione generale che di quella speciale²⁹. Certo – sostiene

²⁶ K.F. HOMMEL, *Rhapsodia quaestionum in foro quotidie obvenientium neque tamen legibus decisarum*, V, Byruthi, 1785 [observatio DCVIII] p. 259, ma anche ID, *Anmerkungen [...] des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen*, Wien, 1786, p. 148.

²⁷ Ivi, p. 264, ma anche pp. 259-265.

²⁸ J.M.G. BESECKE, *De homicidio ex vitae taedio ad appetendam mortem commisso non mortis poena sed perpetuis carceribus puniendo*, in *Analecta Iuris Criminalis*, cur. J.F. PLITT, Francofurti-Lipsiae, 1791, pp. 164-183.

²⁹ Ivi, pp. 164-170 «summa in puniendo servetur iustitia et poenae cum delicto proportio [...] Neque etiam minus spectari debet ipsum poenae genus, quod pro indolis suae diversitate, diversa quoque efficit [...] in puniendo homicidio, ad mortem appetendam ex vitae taedio commisso, observavimus [...] proposuimus nobis, inquirere in iustitiam poenae capitalis, quae homicidis eiusmodi indistincte quandoque infligi solet, et ostendamus aliam plane poenam, ac solet, esse statuendam [...] Kressius [...] statuente nim, illos, qui homicidium ad vitae taedium ad appetendam mortem committunt, non esse, solche muthwillige Moerder, in quo Carolus rota animadvertit. Hinc gladii poenam decerni satis esse, videtur Kressio.

il Besecke –, se è pur vero che secondo il principio di proporzionalità all'omicidio suicidiario sarebbe da applicarsi la pena di morte, la si deve nondimeno evitare in quanto realizzerebbe il fine criminoso perseguito, e ciò nella percezione sia del condannato sia degli altri cittadini. Insomma, nel caso specialissimo dell'omicidio suicidiario *la pena non è pena* per l'omicida, «poena enim, quae intuitu delinquentis poena non est, neque maior esse, neque cum poenis alius generis comparari potest»³⁰. E allora? Riallacciandosi a Beccaria, il carcere perpetuo gli appariva la pena più grave per chi commettesse reati appositamente per arrivare sul patibolo. Ancor meglio, secondo Besecke, era il carcere aggravato pesantemente secondo l'arbitrio del giudice, in considerazione della qualità delle persone e delle circostanze, anche con una periodica e vilipendiosa pubblicizzazione della pena, quale autorevole deterrente³¹. Era la soluzione del *Landrecht*: il nesso tra la fonte dottrinale e quella normativa potrà essere oggetto di un futuro approfondimento.

Attamen nec Boehmero nec Kressio assentire ex iustis et evidentissimis rationibus possumus, qui quidem poenam capitale non plane improbamus, sed in hoc solummodo delicto maxime incongruam arbitramur [...] mortis poena intuitu homicidae ex vitae taedio, non erit poena, sed potius obtentio finis, quem appetebat».

³⁰ Ivi, p. 173.

³¹ Ivi, pp. 175-183.